

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

D.G. Infrastrutture e mobilità

D.d.u.o. 15 marzo 2013 - n. 2366
Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione ambientale - VAS del piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

 UNITÀ ORGANIZZATIVA
 INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Viste:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
- la direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 che introduce modifiche ed integra il d.p.r. 357/97 concernente l'applicazione della direttiva 92/43/CEE;

Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i., e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2 lettera b) che assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tra cui quelli per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC), si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.;

Viste:

- la legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 «Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica» che prevede la redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» e s.m.i. in particolare l'art. 4, che introduce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani/programmi dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. 351 «Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;
- la delibera della Giunta regionale del 10 novembre 2010, n. 761 «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;
- la delibera della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e s.m.i.;
- la delibera della Giunta regionale 26 novembre 2008, n. 8/8515 - «Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale» e s.m.i.;

Dato atto che con delibera della Giunta regionale del 13 febbraio 2013, n. 4849 «Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano regionale della mobilità ciclistica» è stata avviata la procedura di VAS e sono state individuate l'Autorità procedente per la redazione del piano (D.g. Infrastrutture e mobilità, U.o. Infrastrutture viarie ed aeroportuali) e l'Autorità competente per la VAS (D.g. Territorio e urbanistica, Struttura Strumenti per la Pianificazione);

Preso atto che l'avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale della Mobilità Ci-

clistica (P.R.M.C.) è stato pubblicato sul BURL n. 9 del 27 febbraio 2013 e sul sito web S.I.V.A.S. <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 1° luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale: competenze della dirigenza» nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

D'intesa con l'Autorità competente per la VAS;

DECRETA

1. di individuare, ai sensi della delibera della Giunta regionale del 13 febbraio 2013 n. 4849:

- i soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.), di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli Enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.), di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i soggetti e i settori del pubblico interessati all'iter decisionale, di cui all'allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di istituire la Conferenza di Valutazione per l'esame contestuale del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.) e dei documenti di VAS, costituita dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territorialmente interessati e confinanti, anche transfrontalieri, di cui agli allegati A e B;

3. di stabilire che la Conferenza di Valutazione sia articolata in almeno due sedute, una introduttiva e una finale, dandone notizia con adeguato anticipo all'indirizzo web <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/> oltre che nelle pagine web istituzionali della Direzione generale Infrastrutture e mobilità;

4. di stabilire che il coinvolgimento dei soggetti e dei settori del pubblico interessati all'iter decisionale, di cui all'allegato C, avverrà con le seguenti modalità di informazione e partecipazione:

- la pubblicazione della documentazione relativa alla VAS sul sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/> e sul sito della Direzione generale Infrastrutture e mobilità;
- la convocazione di un forum pubblico per garantire un momento di informazione/partecipazione e confronto con il pubblico;

5. di stabilire che, della documentazione di cui sopra, venga data notizia ai soggetti individuati al precedente punto 1;

6. di stabilire altresì che la partecipazione ai lavori non prevede l'erogazione di gettoni di presenza;

7. di stabilire che l'eventuale partecipazione di ulteriori soggetti, a fronte di richieste o segnalazioni successive, verrà motivatamente assentita con modalità più spedita, seppur formale, da parte dell'Autorità procedente per la VAS;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nelle pagine web sopraindicate.

 Il dirigente
 Aldo Colombo

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE CHIAMATI A PARTECIPARE ALLE CONFERENZE DI VALUTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (P.R.M.C.)

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia) e dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- ASL dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- Enti gestori dei Parchi Regionali e Naturali;
- Enti gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS);
- Enti gestori delle riserve naturali;
- Enti gestori dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS);
- Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese;
- Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona;
- Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e alle Foreste (ERSAF);
- Autorità competente in materia di SIC e ZPS per la valutazione di incidenza (Regione Lombardia - Direzione generale Sistemi Verdi e Paesaggio).

— • —

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI CHIAMATI A PARTECIPARE ALLE CONFERENZE DI VALUTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (P.R.M.C.)

- Regione Lombardia Direzioni generali;
- Province Lombarde: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- Comunità Montane;
- Comuni lombardi;
- Autorità di bacino del fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
- Consorzi di gestione lombardi (fiumi e laghi);
- Consorzi di bonifica e irrigui lombardi;
- Regioni e Province Autonome confinanti: Emilia-Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto;
- Parchi confinanti
 - o Parco Ticino piemontese - Piemonte
 - o Parco regionale fluviale Trebbia - Emilia Romagna
 - o Parco del Mincio - Veneto
- Nazioni confinanti: Svizzera (Canton Ticino e Grigioni);

— • —

SOGGETTI E SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI ALL'ITER DECISIONALE

- Associazioni rappresentative degli Enti locali
- Associazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio
- Associazioni per la tutela dei cittadini e dei consumatori
- Associazioni di categoria - rappresentative del sistema delle imprese
- Associazioni rappresentative delle parti sociali
- Ordini e collegi professionali
- Società di gestione mobilità e trasporti
- Agenzie per il turismo
- Università e Enti di ricerca
- Forze dell'Ordine
- Enti gestori dei Siti Unesco
- Soggetti pubblici e privati specifici:
 - ✓ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 - ✓ Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB
 - ✓ Società Expo
 - ✓ Società Navigli Lombardi
 - ✓ Azienda Trasporti Milanese (ATM s.p.a.)
 - ✓ Trenitalia s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato
 - ✓ RFI
 - ✓ TRENORD - Ferrovie Nord Milano (FNM s.p.a.)
 - ✓ Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como
 - ✓ Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.
 - ✓ Società Navigazione del Lago di Lugano

D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365

Modifica parziale all'allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4621 di approvazione della "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane"

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244, con la quale è stato approvato il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA);
- la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 24 febbraio 2010, n. 1, con la quale è stato adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. IX/4621, con la quale è stata approvata la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152», di seguito Direttiva;

Premesso che, con la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. IX/4621, è stata approvata la Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che, con la sopracitata delibera, si è provveduto a demandare al Direttore generale della Direzione generale Ambiente, Energia e Reti l'approvazione degli aggiornamenti e delle integrazioni alla Direttiva mediante apposito decreto;

Ritenuto di procedere, come segue, alla rettifica degli errori materiali rilevati nel suddetto documento:

- al paragrafo 8.1 i successivi A, B, C e D sono diventati rispettivamente 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4. Alla suddivisione del paragrafo 8.1.3 è stata assegnata la numerazione 8.1.3.1, 8.1.3.2, 8.1.3.3 e 8.1.3.4;
- nella tabella B il rimando alle note. Per dimensione dell'AG $2.000 \leq A.E. < 10.000$, nella colonna "N. campioni per i parametri di tab. 2" nella casella c'è scritto 12 con rimando alla nota 4, nella versione nuova ci sono rimandi alle note 4 e 3;
- al paragrafo 6.3 la modalità di prelievo dei campioni per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue urbane è determinata in base alla dimensione autorizzata dell'impianto e non in base alla dimensione dell'agglomerato di appartenenza;
- al paragrafo 6.3 la verifica da parte di ARPA della qualità degli accertamenti è condotta con riferimento anche al provvedimento autorizzativo»;
- al paragrafo 7.2 è stato specificato il riferimento alla potenzialità autorizzata per le modalità di esecuzione degli autocontrolli (per i punti a) e b));
- al paragrafo 8.1.1 è stato stralciato il capoverso che esplicita la necessità di compilare il verbale di campionamento e di allegarlo obbligatoriamente nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRE Acque, lo stesso capoverso è stato inserito ai paragrafi 6.1 e 7.1 per maggiore chiarezza;
- al paragrafo 8.1.3.3 i rapporti di prova non devono riportare il nome e la firma del responsabile del laboratorio;
- nell'intestazione dell'Allegato A è stato stralciato il riferimento al recapito dello scarico e la relativa nota;
- nell'Allegato A sono stati precisati i dettagli dei contenitori per il prelievo del refluo.

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché tutti i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di rettificare gli errori materiali riscontrati come segue:
 - al paragrafo 8.1 i successivi A, B, C e D sono diventati rispettivamente 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4. Alla suddivisione del paragrafo 8.1.3 è stata assegnata la numerazione 8.1.3.1, 8.1.3.2, 8.1.3.3 e 8.1.3.4;
 - nella tabella B il rimando alle note. Per dimensione dell'AG $2.000 \leq A.E. < 10.000$, nella colonna "N. campioni per i parametri di tab. 2" nella casella c'è scritto 12 con rimando alla nota 4, nella versione nuova ci sono rimandi alle note 4 e 3;
 - al paragrafo 6.3 la modalità di prelievo dei campioni per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue urbane è determinata in base alla dimensione autorizzata dell'impianto e non in base alla dimensione dell'agglomerato di appartenenza;
 - al paragrafo 6.3 la verifica da parte di ARPA della qualità degli accertamenti è condotta con riferimento anche al provvedimento autorizzativo»;
 - al paragrafo 7.2 è stato specificato il riferimento alla potenzialità autorizzata per le modalità di esecuzione degli autocontrolli (per i punti a) e b));
 - al paragrafo 8.1.1 è stato stralciato il capoverso che esplicita la necessità di compilare il verbale di campionamento e di allegarlo obbligatoriamente alla scheda di inserimento dei dati analitici di SIRE Acque, lo stesso capoverso è stato inserito ai paragrafi 6.1 e 7.1 per maggiore chiarezza;
 - al paragrafo 8.1.3.3 i rapporti di prova non devono riportare il nome e la firma del responsabile del laboratorio;
 - nell'intestazione dell'Allegato A è stato tolto il riferimento al recapito dello scarico e la relativa nota;
 - nell'Allegato A sono stati precisati i dettagli dei contenitori per il prelievo del refluo.
2. di sostituire l'allegato alla «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152» al fine di facilitare la lettura della nuova versione;
3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Franco Picco

_____ • _____

DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, AI SENSI DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.**INDICE:**

- 1. PREMESSA**
 - 2. DEFINIZIONI**
 - 3. OBIETTIVI**
 - 4. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE**
 - 4.1 *La normativa comunitaria*
 - 4.2 *La normativa nazionale*
 - 4.3 *I provvedimenti distrettuali*
 - 4.4 *I provvedimenti regionali*
 - 5. CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI**
 - 6. CONTROLLI**
 - 6.1 *Indicazioni generali*
 - 6.2 *Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati di dimensione \geq a 2000 A.E.*
 - 6.3 *Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati < di 2.000 A.E.*
 - 7. AUTOCONTROLLI**
 - 7.1 *Indicazioni generali*
 - 7.2 *Esecuzione degli autocontrolli*
 - 8. IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**
 - 8.1 *Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore*
 - 8.1.1 *Requisiti per il campionamento*
 - 8.1.2 *Requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi*
 - 8.1.3 *Requisiti per la trasmissione dei dati*
 - 8.1.3.1 *Programma annuale dei controlli e degli autocontrolli*
 - 8.1.3.2 *Dati di controllo e di autocontrollo*
 - 8.1.3.3 *Rapporti di prova*
 - 8.1.3.4 *Ulteriori comunicazioni*
 - 8.1.4 *Verifica della qualità dei controlli effettuati dal gestore*
 - 8.2 *Espressione del giudizio di conformità annuale*
 - 9. VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**
 - 10. PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI AZOTO TOTALE**
 - 11. COSTI**
 - 12. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ**
- ALLEGATO A**

1. PREMESSA

Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528, la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane».

La predetta direttiva era tesa a promuovere la massima collaborazione tra le strutture pubbliche cui sono demandate le attività di pianificazione e di controllo in materia di acque e i soggetti cui spetta l'erogazione del servizio idrico integrato per la piena applicazione delle procedure previste dalla legge sul controllo e sull'autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Con decreto del dirigente dell'Unità organizzativa Regolazione del mercato e programmazione 24 gennaio 2006, n. 665 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi in argomento, con l'indicazione degli aspetti fondamentali da considerare per l'attuazione della direttiva e dei soggetti interessati alla stipula (Provincia, Autorità d'ambito, ARPA e Gestori).

I provvedimenti citati hanno permesso di compiere un notevole progresso nel controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

I mutamenti del quadro normativo di riferimento e le esperienze maturate nell'applicazione della direttiva stessa hanno reso peraltro necessario l'approfondimento di alcuni aspetti legati al controllo degli scarichi in argomento.

Tali approfondimenti sono confluiti nella d.g.r. 2 marzo 2011 n. IX/1393, che ha sostituito quella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 528/2005.

L'applicazione della d.g.r. 2 marzo 2011 n. IX/1393 ha permesso di rendere più efficace il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, la validazione della qualità del dato e l'espressione del giudizio di conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Dal 2012 è entrato in funzione il Sistema Informativo Regionale Acque (di seguito SIRE Acque) che raccoglie i dati dei controlli e autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane effettuati dai Gestori e da ARPA.

Alla luce di quanto sopra, la presente Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., di seguito Direttiva, costituisce aggiornamento e revisione della d.g.r. 2 marzo 2011 n. IX/1393.

2. DEFINIZIONI

Nella Direttiva si intende per:

- a) «*Abitante Equivalente*» (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) «*agglomerato*»: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (d.lgs. 152/2006 e s.m.i. comma n, art. 74). Ai sensi dell'art. 4 del r.r. n. 3/06, gli agglomerati sono individuati dagli enti responsabili degli ATO con apposito atto, secondo le indicazioni della d.g.r. 17 maggio 06 n. 8/2557;
- c) «*autocontrolli*»: i campionamenti in ingresso e in uscita e le rispettive analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., effettuati dal Gestore in numero almeno uguale al numero minimo annuo di campioni fissato dall'Allegato stesso e facenti parte del programma dei controlli. Gli autocontrolli sono eseguiti secondo le modalità previste per i controlli effettuati dal Gestore e comunicati tramite SIRe Acque. Gli autocontrolli non possono essere utilizzati ai fini della verifica della conformità parametrica (rispetto delle concentrazioni limite), mentre hanno validità ai fini del rispetto della percentuale di abbattimento del carico inquinante in ingresso;
- d) «*autocontrolli di conduzione*»: gli autocontrolli previsti per la verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti, basati sul monitoraggio e sulla regolazione dei parametri operativi e sull'esecuzione di prove sperimentali ed effettuati dal Gestore. Tali autocontrolli prevedono campionamenti in ingresso e/o in uscita, eseguiti anche con modalità differenti dagli autocontrolli di cui alla lettera c), e in fasi intermedie di trattamento;
- e) «*controlli effettuati dal Gestore*»: i campionamenti e le analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché per eventuali altri parametri prescritti nel r.r. 3/2006 e/o nei provvedimenti di autorizzazione e facenti parte del programma dei controlli. Sono effettuati dal Gestore sugli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane con le modalità di rilevamento e trasmissione specificate all'interno della presente Direttiva i cui esiti sono comunicati tramite SIRe Acque e validi ai fini della verifica fiscale volta ad accertare il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico e la conformità alla direttiva comunitaria 91/271/CEE;
- f) «*controlli ordinari*»: le verifiche ufficiali effettuate da ARPA e facenti parte del programma dei controlli. In relazione alla tipologia dei parametri ed alle disposizioni autorizzative tali controlli possono essere utilizzati:
 1. ai fini della verifica fiscale;
 2. ai fini della verifica della qualità dei controlli effettuati dal Gestore;
 3. ai fini della valutazione dell'idoneità attribuita al sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e analisi) e di trasmissione dei dati del Gestore, e del suo mantenimento nel tempo;
 4. ai fini conoscitivi;
- g) «*controlli straordinari*»: ispezioni effettuate in occasione del rilascio, del rinnovo, o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza, a seguito di reclami o nell'ambito di indagini relative ad incidenti gravi, inconvenienti o inadempienze. Per inconvenienti deve intendersi la verifica svolta durante l'attività di controllo effettuata ad esempio a seguito di segnalazione di scarichi palesemente anomali; per inadempienze quella svolta a seguito di provvedimenti amministrativi ordinari quali quelli di diffida, diffida e sospensione, revoca del provvedimento autorizzativo;
- h) «*Gestore*»: il soggetto cui compete la conduzione dell'impianto di depurazione e/o della rete fognaria in base al contratto di affidamento;
- i) «*ente responsabile dell'ATO*»: ente al quale sono attribuite le funzioni prima esercitate dall'Autorità d'Ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- j) «*programma dei controlli*»: calendario dei controlli e degli autocontrolli da effettuare sull'impianto di depurazione ai sensi dell'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- k) «*S.A.P.*» (*Sistemi Automatici di Prelievo*): campionatori automatici con caratteristiche che rispondono alla normativa tecnica (ISO 5667 -10:1992) per il prelievo di acque reflue (APAT IRSA 29/2003 - Metodo 1030) e successivi aggiornamenti;
- l) «*SIRe Acque*» (*Sistema Informativo Regionale Acque*): sistema informativo integrato Regione Lombardia/ARPA Lombardia deputato a contenere i dati ufficiali relativi ai controlli ed autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, agli scarichi (in ambiente e in fognatura) e loro autorizzazioni, alle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione ed agli agglomerati;
- m) «*soglia di attenzione*»: valore che permette di intervenire con un'azione preventiva, finalizzata a impedire che la qualità dello scarico si approssimi ai valori limite di emissione previsti dalla normativa. I parametri da considerare allo scopo sono, a titolo indicativo e non esaustivo: misura della attività del fango biologico in funzione delle condizioni di carico organico (OURs), indice di volume del fango biologico (SVI e/o DSVI), indice biotico del fango (SBI), indice di bioflocculazione, valore di ossigeno disciolto nei reattori di ossidazione, mantenimento del valore di fattore di carico.

3. OBIETTIVI

Con la Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati della direttiva comunitaria 91/271/CEE, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 (in seguito r.r. 3/2006);
- b) definire le procedure e le modalità di:
 1. redazione dei programmi di controllo ed autocontrollo, con l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili;
 2. campionamento ed analisi, fissando i requisiti minimi di qualità per tali attività;
 3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali interessati.
- c) arricchire il sistema di conoscenze sull'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al fine di:
 1. supportare l'attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico;
 2. assumere decisioni per i programmi di controllo ed autocontrollo degli anni successivi;
 3. valutare l'idoneità e gli eventuali interventi di adeguamento delle apparecchiature, fisse e mobili, necessarie per eseguire i campionamenti;
 4. fornire informazioni utili alla elaborazione e alla verifica della pianificazione in materia di tutela e uso delle acque;
 5. valutare l'evoluzione dei controlli tramite l'interfacciamento con i sistemi di gestione dei processi.

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

4. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE

4.1 La normativa comunitaria

La direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo in particolare il raggiungimento dell'obiettivo ambientale buono entro il 2015.

In tale contesto, la direttiva 91/271/CEE costituisce il riferimento per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.

La direttiva 91/271/CEE individua i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono essere sottoposte in funzione della dimensione dell'agglomerato e della tipologia dell'area interessata dallo scarico e stabilisce le scadenze da rispettare per l'adeguamento dei trattamenti stessi.

Ai sensi dell'art. 16 della direttiva 91/271/CEE gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due anni alla Commissione Europea un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane. Per ottemperare a tale obbligo la Commissione Europea ha elaborato un apposito questionario, disposto all'art. 16 della direttiva 91/271/CEE, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in coerenza con quanto previsto dall'art. 75, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., inoltra con cadenza biennale alle regioni per la compilazione⁽¹⁾.

4.2 La normativa nazionale

Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. detta la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione della direttiva 91/271/CEE, il decreto stabilisce in particolare una disciplina di base per gli scarichi di acque reflue urbane, demandando alle Regioni la fissazione di valori limite di emissione diversi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle condizioni previste del decreto stesso.

4.3 I provvedimenti distrettuali

In data 24 febbraio 2010, con delibera n. 1/2010, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo), ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il par. 3.6 dell'Elaborato 3 del PdGPo elenca le aree sensibili e i relativi bacini drenanti del Distretto idrografico come da paragrafo A, Allegato II della direttiva 91/271/CEE.

4.4 I provvedimenti regionali

Con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244 è stato approvato il Programma di tutela e uso delle acque (di seguito PTUA), ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 152/99 e dell'art. 55, comma 19 della l.r. 26/2003.

Il PTUA indica le misure e gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici significativi e per la piena applicazione delle previsioni della direttiva 91/271/CEE.

A tale scopo, il PTUA demanda la fissazione dei valori limite di emissione da applicare allo scarico delle acque reflue urbane agli appositi regolamenti regionali di cui all'art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 26/2003.

Il comma 4 dell'art. 26 della d.g.r. 2244 del 29 marzo 06 demanda al regolamento regionale per gli scarichi di acque reflue e di prima pioggia (regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4) di cui all'art. 52 della l.r. 26/2003 la determinazione dei limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane, secondo il recapito ed al fine del raggiungimento di tali obiettivi.

Il r.r. 3/2006, definisce la disciplina e il regime autorizzatorio degli scarichi di reti fognarie, fissando i valori limite di emissione per gli scarichi degli impianti di trattamento e le scadenze da rispettare per l'adeguamento degli impianti stessi.

5. CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 26/2003 l'autorità competente al controllo degli scarichi di acque reflue urbane è la Provincia, cui spetta il rilascio dell'autorizzazione per tale tipologia di scarichi.

L'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che «L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi».

In coerenza con le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), che assegna ad ARPA le attività di controllo ambientale, le Province si avvalgono di ARPA per i controlli ambientali e devono pertanto concordare con la stessa un programma di controlli conforme ai requisiti del citato articolo 128 (cfr paragrafo 8.1).

Il programma deve rispettare le disposizioni dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la disciplina regionale sugli scarichi delle acque reflue urbane di cui al r.r. 3/2006.

Restano ferme le competenze ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque di cui all'art. 135, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

6. CONTROLLI

6.1 Indicazioni generali

Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede un numero minimo di controlli durante l'anno (gennaio - dicembre) per gli impianti di trattamento di potenzialità pari o superiore a 2.000 A.E per verificare il rispetto dei valori limite di emissione per:

- I parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- I parametri di cui alle Tabelle 4, 5 e 6 dell'Allegato B al r.r. 3/2006;
- eventuali ulteriori parametri/prescrizioni previsti nei provvedimenti di autorizzazione.

Lo stesso d.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa un numero minimo di controlli annuali per verificare il rispetto dei valori limite di emissione dei parametri di cui alla Tabella 3 del citato Allegato 5, precisando che i parametri da controllare sono quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura, quelli che possono essere dosati nell'impianto o i composti che possono derivare dal processo di depurazione, sulla base delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.

Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di potenzialità inferiore a 2.000 A.E il r.r. 3/2006 fissa in Tabella 2 dell'Allegato B i valori limite di emissione prevedendo le modalità di accertamento e specificando in Tabella 7 dell'Allegato B il numero minimo di campioni da prelevare durante l'anno (gennaio - dicembre).

(1) La compilazione definitiva del questionario e il suo invio è responsabilità regionale. I dati sono estratti da SIRE Acque.

Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio - dicembre) di controlli da effettuare presso un impianto di trattamento delle acque reflue urbane si stabilisce in base alla dimensione dell'agglomerato servito.

La verifica dei valori dei parametri di cui alla Tabella 3 per gli impianti di trattamento di qualsiasi potenzialità, deve essere effettuata secondo quanto prescritto all'art. 10, comma 3 del r.r. 3/2006.

La potenzialità di riferimento per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è quella indicata dal provvedimento di autorizzazione allo scarico. Tale provvedimento di norma autorizza la capacità organica di progetto dell'impianto.

In casi particolari, legati a singoli impianti significativamente sovradimensionati individuati dalla Provincia in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, la potenzialità autorizzata può essere inferiore alla capacità organica di progetto, ma deve comunque essere (Tabella A):

1. qualora l'agglomerato sia totalmente trattato da un solo impianto e sia presente una frazione di trattamenti individuali appropriati inferiore o uguale al 2,00% come ammesso dalla Commissione Europea almeno uguale al 98,00% del carico generato dall'agglomerato servito dall'impianto in oggetto;
2. qualora l'impianto in oggetto non sia l'unico a servizio di un agglomerato depurato come minimo al 98,00% (esclusi sistemi di trattamento individuali) almeno coincidente col carico in ingresso all'impianto (come da certificazione del Gestore attestante la media della settimana di massimo carico del refluo in ingresso);
3. qualora l'agglomerato sia servito da impianto di depurazione (esclusi sistemi di trattamento individuali) per una percentuale inferiore al 98,00% e l'autorizzare la capacità organica di progetto comporterebbe un salto di soglia per i controlli almeno coincidente col carico in ingresso all'impianto (come da certificazione del Gestore attestante la media della settimana di massimo carico del refluo in ingresso). All'allacciamento di ulteriori tratti fognari l'autorizzazione va integrata coi nuovi carichi in ingresso comunicati tempestivamente alla provincia da parte del Gestore. Se la capacità organica di progetto rientra nella classe di controlli del carico in ingresso all'impianto attestato dal Gestore si deve autorizzare la capacità organica di progetto⁽²⁾.

Tabella A - Dimensioni di impianti di acque reflue urbane (DP) autorizzabili in rapporto alla frazione di servito dell'agglomerato (AG) di appartenenza

	Solo 1 DP a servizio dell'AG	Più DP a servizio dell'AG
Frazione depurata dell'AG \geq 98,00%	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il 98,00% del carico generato dall'AG	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il carico in ingresso all'impianto
Frazione depurata dell'AG $<$ 98,00%	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il carico in ingresso all'impianto (da aggiornare)	

La potenzialità autorizzata non può essere superiore alla potenzialità di progetto dell'impianto.

Nei casi in cui la potenzialità di progetto non è nota o è stata definita rispetto a normative non più in vigore, il Gestore deve procedere alla verifica della capacità organica di progetto inviando la relazione tecnica a Ente Responsabile dell'ATO, Provincia e Dipartimento ARPA territorialmente competente. Regione Lombardia riconosce una sola metodologia per effettuare il ricalcolo e tale metodo sarà specificato con circolare. Alla pubblicazione della circolare i Gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di dimensione da ridefinire avranno sei mesi di tempo per attuare tale operazione.

Qualora la Provincia decida di autorizzare una potenzialità differente rispetto alla capacità organica di progetto dell'impianto tale potenzialità va preventivamente condivisa con l'Ente responsabile dell'ATO.

I valori di riferimento sono quelli presenti in SIRe Acque nelle schede descrittive degli impianti e degli agglomerati.

Per gli scarichi degli impianti di trattamento provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti devono essere autorizzate, in conformità al r.r. 3/2006, potenzialità di riferimento per il rispetto dei limiti di emissione allo scarico differenti da quella di progetto, che tengano conto delle linee effettivamente attivate nelle diverse stagioni ossia i limiti da rispettare devono essere variati durante l'anno in funzione delle fluttuazioni stagionali.

Il numero di controlli da effettuare presso l'impianto deve essere stabilito in funzione della dimensione dell'agglomerato. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve esplicitare tutti gli aspetti sopra descritti.

La valutazione della conformità dell'impianto viene comunque effettuata sul totale dei controlli realizzati valutando l'eventuale superamento dei limiti in relazione alla stagione in cui ciascun campionamento ha avuto luogo.

Gli impianti di trattamento di acque reflue industriali (come definite nella direttiva 91/271/CEE) che collemano e trattano altresì acque reflue urbane devono essere controllati anche con le modalità degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, facendo riferimento al carico civile in ingresso indicato in autorizzazione. In nessun caso è possibile autorizzare un intervallo di potenzialità, ma va sempre indicato un numero specifico.

Per ogni campionamento effettuato ai fini dell'esecuzione di un controllo (lettera e del capitolo 2 della presente Direttiva) è necessario che venga compilato un verbale di campionamento secondo il modello riportato nell'Allegato A alla presente Direttiva. Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo verbale di campionamento.

6.2 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati di dimensione \geq a 2000 A.E.

La Tabella B riporta il numero minimo di campioni per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti per i parametri delle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per gli scarichi degli impianti di trattamento a servizio di agglomerati pari o superiori a 2.000 A.E. Il numero si riferisce ai campioni con finalità sia di controllo che di autocontrollo.

Per la verifica dei valori limite previsti per i parametri della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o dei valori limite di cui ai parametri delle Tabelle 4, 5 e 6 dell'Allegato B al r.r. 3/2006, il decreto prevede che i campionamenti effettuati dall'autorità competente possono essere sostituiti con quelli effettuati dal Gestore, qualora quest'ultimo garantisca un sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e di analisi) e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall'autorità di controllo.

(2) Si precisa che tale situazione non rispetta quanto prescritto dalla Dir. 91/271/CEE e va pertanto resa conforme nel più breve tempo possibile.

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

Tabella B - N. campioni annuali per la verifica di conformità di impianti a servizio di agglomerati (AG) con dimensione maggiore o uguale a 2.000 A.E. (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

<i>Dimensione dell'AG</i>	<i>N. campioni per i parametri di Tab. 1</i>	<i>N. campioni per i parametri di Tab. 2</i>	<i>N. campioni per i parametri di Tab. 3</i>
2.000 ≤ A.E. < 10.000	12 ⁽³⁾	12 ^{(3) (4)}	1
10.000 ≤ A.E. < 50.000	12	12	3
A.E. ≥ 50.000	24	24	6

La condizione è da ritenersi soddisfatta con l'attestazione di idoneità del sistema da parte di ARPA, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al punto 8.1.

L'attestazione è rivista e/o integrata con atto motivato di ARPA a seguito del verificarsi di circostanze tali da ritenere che il sistema non risponda più ai requisiti indicati.

L'attestazione di idoneità del sistema, ovvero quella di idoneità con riserva o di non idoneità, è comunicata da ARPA al Gestore, all'Ente responsabile dell'ATO e alla Provincia nonché inserita in SIRE Acque da ARPA stessa.

In presenza di attestazione di idoneità, il Gestore presenta alla Provincia e ad ARPA il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli secondo le modalità indicate al punto 8.1. In caso nel corso dell'anno il Gestore abbia necessità di variare il programma dei controlli e degli autocontrolli concordato deve comunicarlo all'indirizzo e-mail SIRE Acque⁽⁵⁾ e alla PEC del Dipartimento ARPA di competenza motivando la variazione necessaria.

Sulla base di quanto sopra, ARPA definisce un proprio programma annuale di controlli garantendo il numero minimo di campionamenti indicato in Tabella C. Tali campioni sono finalizzati:

- alla verifica della conformità dello scarico dell'impianto di trattamento alle disposizioni nazionali e regionali a fini fiscali avendo come riferimento la potenzialità autorizzata dell'impianto;
- alla verifica della conformità dello scarico degli impianti di trattamento alle disposizioni comunitarie vigenti avendo come riferimento non la potenzialità dell'impianto, ma la dimensione dell'agglomerato;
- all'accertamento della qualità dei controlli effettuati dal Gestore.

Tabella C - N. campionamenti annuali eseguiti da ARPA Lombardia in base alla dimensione dell'agglomerato (AG) servito dall'impianto (Tabelle 1 e 2, Allegato 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e le corrispondenti del r.r. 3/2006)

<i>Dimensione dell'AG</i>	<i>N. campioni per il primo anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata l'irregolarità dello scarico rispetto ai parametri della Tab. 1</i>	<i>N. campioni per gli anni successivi a quello in cui lo scarico sia risultato regolare rispetto ai parametri Tab. 1</i>	<i>N. campioni parametri Tab. 2</i>
2.000 ≤ A.E. < 10.000	3	1	1 ⁽⁶⁾
10.000 ≤ A.E. < 50.000	3	3	3
A.E. ≥ 50.000	6	6	6

Per gli impianti di trattamento in cui confluiscono scarichi di acque reflue industriali, in conformità all'art. 10, comma 3 del r.r. 3/2006, ARPA garantisce il numero minimo di prelievi indicato nella Tabella D per i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in ottemperanza a quanto previsto nell'allegato stesso.

Tabella D - N. di controlli annuali effettuati da ARPA sugli impianti che ricevono scarichi industriali per conformità ai limiti previsti per i parametri Tab. 3 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

<i>Dimensione dell'AG</i>	<i>N. controlli parametri Tab. 3</i>
2.000 ≤ A.E. < 10.000	1
10.000 ≤ A.E. < 50.000	3
A.E. ≥ 50.000	6

6.3 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati < di 2.000 A.E.

Ai sensi dell'art. 36 del r.r. 3/2006 gli accertamenti per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento autorizzati a trattare un carico compreso fra 101 A.E. e 1.999 A.E. sono eseguiti su campioni medi prelevati nell'arco di 3 ore, fermo restando la possibilità di stabilire in sede di autorizzazione modalità diverse di campionamento in considerazione delle caratteristiche degli scarichi. Per impianti autorizzati a trattare un carico compreso tra 101 A.E. e 400 A.E. è accettato il campionamento istantaneo solo se accompagnato da motivazione valida.

Per gli impianti autorizzati a trattare un carico compreso fra 50 A.E. e 100 A.E. che devono effettuare 1 controllo all'anno in base alla Tabella E, la presente Direttiva prescrive il prelievo istantaneo.

Per gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 50 A.E. e 1.999 A.E. il Gestore, ai sensi del comma 2 del citato articolo del r.r. 3/2006, esegue a intervalli regolari i controlli in base al numero minimo annuo di campioni di cui alla Tabella E.

Tabella E - N. campioni che il Gestore deve eseguire per verifica della conformità ai parametri di tab. 2 del 3 r.r. 3/2006

<i>Dimensione dell'AG</i>	<i>N. campioni per il 1° anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata la irregolarità dello scarico</i>	<i>N. campioni per gli anni successivi a quello in cui lo scarico sia risultato regolare</i>
50 ≤ A.E. ≤ 100	1	1
100 < A.E. ≤ 400	6	3
400 < A.E. < 2.000	8	4

(3) 12 campioni il primo anno di controllo e 4 negli anni successivi se nell'anno precedente a quello considerato il numero di campioni conformi è tale da ritenere lo scarico regolare; qualora il numero di campioni non conformi dell'anno precedente superi quello stabilito dalla normativa, l'anno successivo il numero di campioni da prelevare torna ad essere 12.

(4) Solo per il fosforo totale nel caso i valori limite di emissione da rispettare siano quelli di cui alla Tab. 4, Allegato B del r.r. 3/2006.

(5) L'elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRE Acque si trovano sul sito web di SIRE Acque <http://sireacque.arpalombardia.it/>.

(6) Nel caso di Tabella 4 r.r. 3/2006 solo per il fosforo totale.

La verifica da parte di ARPA della qualità degli accertamenti eseguiti dal Gestore è condotta con riferimento alla conformità dell'impianto di trattamento alle disposizioni del r.r. 3/2006, alla normativa tecnica regionale ed al provvedimento autorizzativo.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 50 A.E. e 400 A.E. la verifica da parte di ARPA è basata sulla documentazione inerente la gestione dell'impianto. La gestione dell'impianto deve assicurare il rispetto del valore limite di emissione previsto per i parametri indicati in Tabella 2, allegato B del r.r. 3/2006.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 401 A.E. e 1.999 A.E. ARPA deve effettuare almeno un campionamento dello scarico nell'arco di validità dell'autorizzazione rilasciata per verificare che il Gestore assicuri il rispetto dei valori limite di emissione previsti in Tabella 2, allegato B del r.r. 3/2006.

7. AUTOCONTROLLI

7.1 Indicazioni generali

Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soggetti agli autocontrolli sono quelli con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 2.000 A.E..

Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio - dicembre) di autocontrolli da effettuare presso un impianto si stabilisce in base alla dimensione dell'agglomerato servito. Ai sensi del punto 1.1 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve garantire un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello indicato nella Tabella B del punto 6.2) per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque in ingresso agli impianti stessi.

Gli autocontrolli sono essenziali non solo per una comprensione più approfondita del funzionamento e dell'efficienza degli impianti di trattamento, ma anche ai fini:

- di valutare la riduzione complessiva di fosforo totale e azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, conseguentemente a quanto previsto dal PTUA e dal Piano di Gestione del Distretto del bacino idrografico del Po (PdGPo) in attuazione della direttiva 271/91/CEE;
- di riscontrare gli obblighi di informazione stabiliti a livello comunitario e nazionale, tra cui rientrano i dati utilizzati per la valutazione di cui al punto precedente.

I dati degli autocontrolli sono pertanto necessari all'espletamento dei compiti posti in capo alla Regione per i profili esaminati e devono essere raccolti e forniti secondo le procedure di cui alla presente Direttiva.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dal Gestore devono essere inseriti in SIRe Acque, secondo le modalità e le scadenze indicate all'interno dell'applicativo stesso.

Per ogni campionamento effettuato ai fini dell'esecuzione di un autocontrollo (lettera c del capitolo 2 della presente Direttiva) è necessario che venga compilato un verbale di campionamento secondo il modello riportato nell'Allegato A alla presente Direttiva. Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo verbale di campionamento.

7.2 Esecuzione degli autocontrolli

Di seguito sono specificate le modalità di esecuzione degli autocontrolli:

- a) per gli impianti con potenzialità autorizzata compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E., deve essere utilizzato sia in ingresso che in uscita all'impianto un S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa;
- b) per gli impianti di potenzialità autorizzata pari o superiore a 10.000 A.E., deve essere utilizzato sia in ingresso che in uscita all'impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata;
- c) deve essere precisamente individuato il punto di prelievo dei campioni per gli autocontrolli sulle acque reflue in ingresso all'impianto;

I campioni degli autocontrolli in ingresso e in uscita all'impianto devono essere regolarmente e omogeneamente distribuiti durante l'anno per consentire la determinazione del carico annuale trattato di BOD₅, COD, solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale.

8. IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

8.1 Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore

Il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore deve essere valutato dal Dipartimento ARPA di competenza, all'avvio dell'impianto e annualmente, con l'emissione del giudizio di conformità, salvo valutazioni specifiche che emergano durante le attività di controllo, per verificare che il Gestore abbia i requisiti che garantiscono modalità di campionamento e analisi equivalenti a quelle adottate da ARPA. Se il Gestore rispetta i requisiti richiesti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati è considerato idoneo.

In caso contrario è attribuita una idoneità con riserva. ARPA comunica gli adeguamenti necessari alla Provincia che provvede a comunicarli al Gestore specificando i tempi entro i quali devono essere realizzati; nel caso in cui l'adeguamento non avvenga nei tempi prestabiliti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati verrà giudicato non idoneo.

Gli aspetti da considerare per valutare l'idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore sono descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti.

8.1.1 Requisiti per il campionamento

Presso gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E. devono essere effettuati campionamenti medi ponderati sulle 24 ore (punto 1.1 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) mediante S.A.P.

Le caratteristiche dei S.A.P. possono differire in funzione della potenzialità autorizzata degli impianti di trattamento (Tabella F):

- **potenzialità autorizzata compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.:** S.A.P. sia in ingresso che in uscita anche del tipo a postazione mobile (ovvero portatili), comunque refrigerati, rispondenti alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegati a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabili in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa affinché il campionamento sia medio nelle 24 ore e rappresentativo della qualità dello scarico.

Per tali impianti, qualora non sia previsto il collegamento ad un misuratore di portata, il Gestore deve eseguire misure della portata in ingresso e in uscita all'impianto, sia in tempo asciutto sia in tempo di pioggia, per definire una curva di portata di riferimento idonea alla programmazione del S.A.P. in accordo con il Dipartimento ARPA.

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

In assenza di misure sufficientemente attendibili, in alternativa alla curva di portata, il prelievo è ritenuto rappresentativo se è garantito un numero minimo significativo di aliquote prelevate in modo specifico per il singolo impianto concordando con ARPA nel dettaglio le modalità di esecuzione.

- **potenzialità autorizzata pari o superiore a 10.000 A.E.:** deve essere installato in ingresso e in uscita all'impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata al fine di eseguire campionamenti medi ponderati alla portata.

Tabella F - Caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare per i controlli e gli autocontrolli per gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E.

Potenzialità impianto	Ingresso impianto	Uscita impianto
2.000 ≤ A.E. < 10.000	S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa	S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa
A.E. ≥ 10.000	S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata	S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata

In ogni caso, il programma di prelievo impostato nel S.A.P. concordato tra il Dipartimento ARPA e il Gestore una volta stabilito non dovrà subire modifiche se non preventivamente comunicate e contestualmente validate da ARPA.

Per garantire l'omogeneità dei campionamenti, il Gestore mette a disposizione di ARPA i sistemi di campionamento, secondo specifici accordi che possono prevedere indicativamente le seguenti modalità:

- sigillatura del campionatore e del punto di misura da parte di ARPA ed estrazione del campione dal S.A.P. il giorno successivo;
- obbligo del Gestore di tenere sempre a disposizione di ARPA il campionatore fino ad un'ora prestabilita e concordata.

Per gli impianti di trattamento inferiori ai 10.000 A.E. non presidiati con continuità, il Gestore mette a disposizione di ARPA l'attrezzatura per il prelievo dei campioni, previo preavviso di 24 ore.

8.1.2 Requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi

Il Gestore deve avere a disposizione, anche tramite contratto, un laboratorio di analisi dotato di certificazione ISO 9001 in attesa che venga accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale.

8.1.3 Requisiti per la trasmissione dei dati

8.1.3.1 Programma annuale dei controlli e degli autocontrolli

Il Gestore inserisce in SIRE Acque il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli, per la sua validazione, entro il 30 novembre di ogni anno, per tutti gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 50 A.E..

ARPA, sentita la Provincia competente, valida in SIRE Acque il programma attestandone la completezza e l'adeguatezza ai criteri della presente Direttiva in riferimento alle informazioni di seguito indicate.

Il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli deve riportare:

1. il numero dei controlli e degli autocontrolli che verrà effettuato per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale, fermo restando il numero minimo previsto dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i e dal r.r. 3/2006;
2. le date e le modalità di esecuzione degli stessi (giorno/ora d'inizio e fine del campionamento nelle 24 ore e nelle 3 ore);
3. i dati identificativi e di qualità del laboratorio individuato per le analisi.

Il programma di cui sopra verrà integrato con il numero di controlli ordinari di cui alla precedente Tabella C effettuati da ARPA.

Le date di esecuzione dei prelievi per i controlli e gli autocontrolli sono programmate secondo un criterio di regolare e omogenea distribuzione durante l'anno, tenendo conto, per gli impianti soggetti a fluttuazione stagionale, anche dei periodi di massimo carico.

Gli autocontrolli sono effettuati garantendo la significatività del calcolo delle percentuali di abbattimento per i parametri indicati, anche ai fini delle valutazioni e dei riscontri agli obblighi di informazione di cui al punto 7.1.

Dopo il 30 novembre ARPA può motivatamente richiedere una integrazione o modifica al programma in base ai risultati di tutti i controlli effettuati durante l'anno.

Il programma dei controlli e autocontrolli definitivo - validato da ARPA - deve, in ogni caso, essere presente in SIRE Acque entro il 15 febbraio dell'anno cui si riferisce.

Ogni modifica al programma dei controlli e degli autocontrolli proposta dal Gestore in tempi successivi alla data di trasmissione va segnalata e motivata al Dipartimento ARPA di competenza via e-mail dipartimentale di SIRE Acque⁽⁷⁾ e via PEC per poi procedere alla sua modifica nell'applicativo SIRE Acque.

Tale modalità di comunicazione tramite SIRE Acque entra in vigore per l'anno dei controlli 2014.

8.1.3.2 Dati di controllo e di autocontrollo

La trasmissione dei dati di controllo e di autocontrollo da parte del Gestore è effettuata tramite inserimento diretto dei dati analitici on-line per mezzo del sistema SIRE Acque. L'inserimento degli esiti del monitoraggio deve avvenire entro la conclusione del mese successivo a quello della data prevista per l'effettuazione del campionamento secondo il programma dei controlli approvato.

Nelle note della scheda di inserimento dei dati analitici devono essere riportati gli eventi di guasto, malfunzionamento, scarico anomalo e manutenzione straordinaria, con le relative date e i riferimenti alle comunicazioni specificate al paragrafo «Ulteriori comunicazioni».

8.1.3.3 Rapporti di prova

Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRE Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo rapporto di prova. A partire dal 1° gennaio 2013 tale inserimento dovrà riguardare obbligatoriamente anche il rapporto di prova relativo ai dati di autocontrollo.

I rapporti di prova devono riportare:

(7) L'elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRE Acque si trova sul sito web di SIRE Acque <http://sireacque.arpalombardia.it/>.

- i dati anagrafici dell'impianto di trattamento (codice regionale impianto, denominazione impianto, nome del Gestore, comune, via, codice del punto di prelievo),
- le modalità di prelievo,
- la data e l'ora di inizio e di fine del campionamento, la temperatura del campione nella fase di composizione finale e all'accettazione del laboratorio,
- la data di inizio e di fine analisi,
- il codice attribuito al campione,
- le metodiche analitiche utilizzate,
- la tabella di rispetto,
- i risultati nelle unità di misura appropriate,
- l'incertezza della misura,
- il responsabile delle analisi.

Nel caso gli esiti analitici mostrino superamenti dei valori limite allo scarico, il Gestore deve darne comunicazione al Dipartimento provinciale ARPA (all'indirizzo e-mail [SIRe Acque^{\(7\)}](mailto:SIRe.Acque@arpa.lombardia.it) e alla PEC del Dipartimento) competente, alla Provincia e all'Ente responsabile dell'ATO entro cinque giorni dalla conclusione dell'analisi indicando le cause del superamento e gli interventi correttivi adottati o che si intendono adottare.

La fattispecie di cui sopra è riferita:

- al superamento delle concentrazioni per i parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi oltre le percentuali di tolleranza di cui all'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al verificarsi, per gli stessi parametri, del numero di superamenti ammessi su base annua ai sensi del medesimo allegato, calcolato sul numero dei controlli indicato nel programma annuale dei controlli.

8.1.3.4 Ulteriori comunicazioni

Per una valutazione delle circostanze che possono avere conseguenze sul permanere dell'idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, sul rispetto dei limiti e sulla validazione dei dati, il Gestore comunica alla Provincia e a ARPA:

- il raggiungimento di eventuali soglie limite di attenzione, concordate con la Provincia e ARPA, indicando le attività di monitoraggio e le regolazioni di processo attuate per rientrare entro le normali condizioni di esercizio;
- le operazioni di manutenzione ordinaria sull'impianto che interferiscono con il campionamento in modo tale da provocare il peggioramento della qualità dello scarico. Tali operazioni devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo. La comunicazione via e-mail deve motivare il periodo necessario per rientrare nelle normali condizioni di esercizio e prevedere almeno una data di campionamento nel periodo in cui è operata la manutenzione. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve prevedere l'eventuale deroga ai limiti previsti durante il periodo di manutenzione ordinaria;
- le operazioni di manutenzione straordinaria eseguite sul S.A.P. e/o sugli strumenti di misura della portata. La comunicazione via e-mail del guasto o della disfunzione che rende indisponibile la strumentazione deve pervenire entro il giorno in cui si è verificato il guasto/difunzione. I problemi inerenti la strumentazione devono essere risolti possibilmente entro 15 giorni non lavorativi dalla data in cui è avvenuto il guasto o la disfunzione. Per riparazioni che richiedono tempi superiori deve essere messo a disposizione un altro autocampionatore e/o un altro misuratore di portata, in grado di garantire le medesime caratteristiche del sistema installato. In ogni caso, i controlli del Gestore in uscita previsti dal programma devono essere eseguiti nelle date previste con SAP portatile messo a disposizione del Gestore; analogamente un SAP portatile deve essere messo a disposizione di ARPA con preavviso di 24 ore nel caso di esecuzione di controlli ARPA. In tal caso è possibile derogare al collegamento al misuratore di portata e alla programmazione in base a curva di portata;
- i guasti rilevanti e/o l'arrivo di scarichi anomali in ingresso all'impianto. La comunicazione via e-mail dei guasti rilevanti e/o dell'arrivo di scarichi anomali deve pervenire tempestivamente e comunque entro la conclusione del primo giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento. La documentazione attestante gli interventi effettuati per rientrare nelle normali condizioni di esercizio o le azioni per individuare il responsabile dell'evento anomalo, nonché i provvedimenti correlati, sono trasmessi immediatamente e dopo l'avvenuta risoluzione del problema alla PEC del Dipartimento ARPA di competenza. Per gli eventuali periodi transitori occorrenti per la messa a regime degli impianti conseguenti a guasti o a operazioni di avviamento e di arresto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia, come previsto dall'art. 101, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

8.1.4 Verifica della qualità dei controlli effettuati dal gestore

I controlli effettuati da ARPA e quelli del Gestore sono utilizzati complessivamente per costruire una popolazione di dati statisticamente rilevante per la valutazione della qualità del dato e la successiva espressione del giudizio di conformità dello scarico dell'impianto di trattamento come previsto dalla normativa vigente.

I controlli di ARPA possono essere effettuati nelle stesse date previste dal programma annuale del Gestore o in date differenti. Sono comunque pianificate e comunicate tramite SIRe Acque dai Dipartimenti ARPA ad ARPA Sede Centrale.

Qualora dai controlli effettuati in contemporanea emergano discordanze analitiche, verificate le possibili cause (tenendo conto degli intervalli di incertezza di misura), sono utilizzati solo i dati di ARPA, per la valutazione statistica della qualità del dato e per l'espressione del giudizio di conformità.

Nel caso in cui gli esiti dei controlli effettuati dal Gestore siano difforni da quelli effettuati da ARPA in date differenti, ARPA procede a un approfondimento tecnico per chiarire le ragioni della difformità riscontrata, incentrato su una o più delle attività seguenti:

- ulteriori campionamenti dello scarico, con una frequenza che può essere superiore a quella di norma prevista dalla Tabella B, in ragione di continua discordanza dei dati a confronto, della entità della discordanza e di difformità dell'esito;
- valutazione del permanere dei requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi e dei campionamenti;
- verifica delle attività⁽⁸⁾ svolte dal Gestore, in modo integrato al programma annuale dei controlli e finalizzate al monitoraggio delle prestazioni e alla regolazione del processo depurativo, anche per il rispetto delle eventuali soglie limite di attenzione concordate con la Provincia e ARPA.

Qualora dall'approfondimento tecnico risulti la validità dei dati, il sistema è confermato come idoneo.

In caso di esito negativo, e/o se non vengono rispettati uno o più dei requisiti prima descritti, ARPA attribuisce al sistema l'idoneità con riserva indicando gli adeguamenti necessari ed i tempi per la loro realizzazione.

(8) A titolo indicativo e non esaustivo, le attività riguardano il monitoraggio dei seguenti aspetti: valore di fango di supero e produzione media giornaliera di fango disidratato; mantenimento dei valori ottimali per i parametri operativi, quali età e carico del fango, portate di regolazione, pH, redox, ossigeno disciolto, solidi totali e volatili nel reattore di ossidazione e ricircoli, ecc.; qualità e attività del fango biologico; test respirometrici (OUR, AUR e NUR); verifica di funzionalità (capacità dei sistemi di fornitura dell'ossigeno, caratteristiche di sedimentabilità del fango attivo e potenzialità dei sedimentatori finali, calcolo dei consumi energetici e dei consumi di materiali e reagenti, capacità di trattamento di rifiuti liquidi, se l'impianto è interessato al trattamento).

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

La Provincia provvede ad emettere diffida nei confronti del Gestore richiedendo gli adeguamenti indicati da ARPA. Inoltre, ARPA valuta come impostare il proprio programma di controlli nell'anno successivo, sottoponendo il sistema a una nuova procedura di verifica del possesso dei requisiti per l'attribuzione dell'idoneità, comprensiva dell'esame delle modalità di conduzione e di monitoraggio dell'impianto.

Se il Gestore non adempie alle prescrizioni indicate viene dichiarata la non idoneità.

Nella tabella seguente sono schematizzati gli elementi che portano alla dichiarazione di idoneità con riserva e non idoneità con le azioni che ne conseguono:

Tabella G - Requisiti per attribuzione dell'idoneità al sistema di rilevamento e trasmissione dei dati

TIPO DI CRITICITÀ	IDONEITÀ CON RISERVA	NON IDONEITÀ
a) CAMPIONAMENTO	SAP non refrigerato	Assenza SAP
	SAP non collegato a misuratore di Q (per impianti con potenzialità ≥ 10.000 A.E.) o non programmato (in base alla curva di portata o in modo concordato con ARPA, per impianti con potenzialità compresa tra 2.000 A.E. e 10.000 A.E.)	SAP presente, ma non utilizzato
	Programma di campionamento non condiviso tra Gestore e ARPA	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
	Ripetuta ritardata riparazione del SAP durante l'attività annuale di controllo	
	Manca di verbale di prelievo o gravi carenze nello stesso	
Discordanza tra date di prelievo effettive e date di prelievo programmate da calendario dei controlli non preventivamente comunicate		
b) ANALISI	Rapporto di prova non completo di tutte le informazioni richieste	Laboratorio non in possesso delle certificazioni richieste
	Date inizio analisi > 24h dal prelievo (ovvero il ritiro del campione dal punto di campionamento)	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
c) TRASMISSIONE	Programma dei controlli inviato, ma non completo	Mancata trasmissione del programma dei controlli
	Dati inseriti in SIRE Acque in modo non completo	Mancato inserimento dei dati in SIRE Acque
d) VERIFICA QUALITÀ CONTROLLI	Diffomità dell'esito tra serie di dati ARPA e serie di dati del Gestore per almeno 2 anni	Diffomità dell'esito tra serie di dati ARPA e serie di dati del Gestore per almeno 3 anni
	Discordanza statistica tra serie storica di dati ARPA e serie storica di dati del Gestore, rilevata con l'applicazione di opportuni test ⁽⁹⁾	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
	Ripetuta discordanza analitica tra esiti di controlli ARPA ed esiti di controlli del Gestore, eseguiti sul medesimo campione 24 h; la discordanza analitica è riscontrabile nel caso in cui i rispettivi intervalli di incertezza estesa non siano sovrapponibili	Perdurante discordanza analitica tra esiti di controlli ARPA ed esiti di controlli del Gestore, eseguiti sul medesimo campione 24 h; la discordanza analitica è riscontrabile nel caso in cui i rispettivi intervalli di incertezza estesa non siano sovrapponibili

Le attività di monitoraggio di cui alla lettera c), qualora svolte anche in parte da ARPA nelle date individuate dal Gestore per il controllo dei parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006, sono utilizzate per la valutazione degli esiti dei detti prelievi e della loro rappresentatività rispetto alle condizioni reali di funzionamento dell'impianto.

8.2 Espressione del giudizio di conformità annuale

Fatta salva l'attività di controllo del Gestore, le attività di campionamento di ARPA sono omogeneamente distribuite durante l'anno e indicate in SIRE Acque per la condivisione con le Province.

I dati analitici riscontrati dai Dipartimenti ARPA saranno disponibili in SIRE Acque.

Il giudizio di conformità dello scarico dell'impianto di trattamento ai valori limite dei parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e a quelli più restrittivi fissati dal r.r. 3/2006 è espresso da ARPA attenendosi alle indicazioni di cui al punto 8.1 e con riferimento a ciascuna delle fattispecie rappresentate al punto stesso.

Il giudizio di conformità tiene conto complessivamente dell'esito dei prelievi effettuati da ARPA e di quelli del Gestore ed è espresso in tempi tali da garantire la corretta esecuzione dei controlli dell'anno successivo, fermi restando i tempi tecnici necessari per formulare il giudizio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il giudizio di conformità è inserito in SIRE Acque da ARPA.

9. VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Fermo restando l'autonomia decisionale di ARPA, è opportuno che i campionamenti per la verifica dei valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. siano effettuati utilizzando i sistemi di campionamento messi a disposizione dal Gestore, con modalità analoghe a quelle previste per la verifica dei parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, al fine di utilizzare gli stessi campioni anche per la verifica dei parametri delle citate Tabelle.

⁽⁹⁾ Le attività di controllo di tipo fiscale di valutazione della qualità dei dati di cui sopra si esplicano attraverso l'analisi di una popolazione statisticamente rilevante, mediante strumenti quali ad esempio le comuni formule di calcolo che mettono a confronto medie differenti (t di Student). A discrezione del Dipartimento potranno essere utilizzati strumenti differenti quali software statistici ad analisi multivariata.

ARPA definisce modalità e in particolare tempi di campionamento differenti in relazione al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) guasto o mal funzionamento del programma del S.A.P.;
- b) condizioni anomale di esercizio dell'impianto, come quelle dovute alla presenza di scarichi in uscita palesemente anomali, a situazioni di urgenza ed emergenza;
- c) campionamento finalizzato alla ricerca di parametri rapidamente deperibili o che in relazione alla volatilità richiedono modalità di campionamento non compatibili con l'utilizzo dei normali campionatori automatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pH, Escherichia Coli, saggio di tossicità acuta, azoto nitroso, solfuri, cloro attivo libero, aldeidi, solventi organici aromatici, solventi clorurati, solventi organici azotati, idrocarburi totali).

10. PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI AZOTO TOTALE

Per monitorare la situazione sotto il profilo della riduzione complessiva del carico di fosforo totale e di azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento situati sul territorio regionale e per rispondere agli obblighi di informazione in materia alla Commissione europea, ARPA valuta annualmente la percentuale di abbattimento del carico per i parametri azoto e fosforo totale operata dagli impianti di trattamento.

La valutazione è basata sull'utilizzo dei dati degli autocontrolli in coerenza con la normativa statale e regionale.

La metodologia da seguire per la valutazione è quella definita dall'Autorità di bacino del fiume Po nella relazione «Sintesi delle informazioni disponibili in merito all'applicazione della direttiva 91/271/CEE nel bacino del fiume Po. Procedura d'infrazione n. 2009/2034».

11. COSTI

I costi legati all'implementazione e alla gestione dei sistemi di controllo e di autocontrollo sono considerati ai fini della relativa copertura nella tariffa del servizio idrico di cui all'articolo 154 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e all'articolo 51 della l.r. 26/2003.

12. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

ARPA elabora entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sui controlli dell'anno precedente. Essa consiste in un rapporto sulle modalità di svolgimento dei programmi di controllo e di autocontrollo e sui risultati dei programmi stessi relativi all'anno precedente, evidenziando le carenze degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in relazione alla normativa europea e a quella nazionale e regionale, nonché le eventuali proposte atte a superare alcune delle criticità riscontrate.

Il rapporto è pubblicato su SIRE Acque.

— • —

ALLEGATO A

ID impianto ^(a)	Nome impianto ^(a)
Località	Via n.
Comune di	Provincia
VERBALE DI CAMPIONAMENTO N.	

Il giorno del mese di anno....., dalle ore alle ore
 il/i sottoscritto/i nel ruolo di
 in servizio presso ha/hanno effettuato un campionamento di acque reflue presso il punto di prelievo:

ingresso impianto uscita impianto altro.....

Si è proceduto al prelievo di un campione adottando la seguente modalità:

medio ponderato 24 ore (periodo di prelievo dalle ore del alle ore..... del) n. aliquote.....

Modalità di programmazione SAP tempo portata (..... ml prelevati ognim³ scaricati)

medio ponderato 3 ore (periodo di prelievo dalle ore del alle ore del) n. aliquote

medio composito (dalle ore del alle ore del)

istantaneo, per le seguenti motivazioni

Tipo di controllo:

controllo autocontrollo altro

Temperatura campione all'atto del prelievo°C (in caso di campionamento da SAP si intende la temperatura del campione all'atto dell'estrazione da SAP)

Il refluo prelevato è composto da n. aliquote ed è stato omogeneizzato in un unico recipiente in modo da ottenere un campione medio, suddiviso nei seguenti contenitori:

n. contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica

n. contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica

n. contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica

n. contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica

Modalità di refrigerazione:

frigo portatile a siberini frigo portatile a compressore altro.....

non necessaria in quanto il campione viene immediatamente consegnato al laboratorio interno all'impianto

Volume acque reflue urbane INGRESSO m³/giorno (b)

Volume acque reflue urbane sfioratori parziali m³/giorno (b)

Volume acque reflue urbane USCITA m³/giorno (b)

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

Condizioni meteorologiche del giorno di campionamento:

OSSERVAZIONI:
.....
.....
.....

Firma dei Verbalizzanti
.....

- (a) Identificativo e denominazione regionali riportati in SIRe Acque
- (b) Nel caso di prelievo medio specificare il volume corrispondente al periodo totale di campionamento